APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N° 44 DEL 10-4-77
RISCONTRATA DALLA C.P.C. NELLA SEDUTA DEL 7-3-78 AI
NN° 1494/8735 fn. 6

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

REGIONE SICILIANA
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

IL PRESENTE DOCUMENTO C SI TRISCE A LEGATO 2
AL D. A. N° 193/79 DEL 13 11 79

L'ASSESSORE

l.u. 6 8 1967 n.765
l.r. 31 3 1972 n.19
l.r. 26 5 1973 n.21
l.u. 28 2 1977 n.10
l.r. 12 6 1976 n.78

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

dott. ing. a. lamberto

messina 4-3-1977

aggior.

COMUNE DI FORZA D'AGRO' Provincia di Messina

REGOLAMENTO EDILIZIO

IL SINDACO

2

TITOLO 1 DD

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

NATURA E SOPI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 1 OPERE SOGGETTE ALLE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

La " licenza " edilizia dovrà essere richiesta per i lavori relativi a:

a) Costruzione di nuovi edifici.

b) Esecuzione di opere e di urbanizzazione del terreno.

c) Ampliamento , riduzione e restauro, riattivamento , modifica o trasformazione strutturale od estetica (demolizione o ricostruzione, totale o parziale e edifici già esistenti , permanenti , semipermanenti o, in precario qualunque ne sia l'uso e la destinazione),anche con elementi o complessi prefabbricati ed anche se nell'interno di proprietà private.

d) Costruzione, restauro, modifica, demolizione e ricostruzione di muri di cinta, cancellate e di altre recinzioni prospicienti su strade , piazze od aree di uso pubblico.

e) Costruzione di chioschi permanenti o provvisori.

f) Scavi, rinterri e modifiche al suolo pubblico o privato con opere è costruzioni sotterranee;

g) Costruzione di strade nella proprietà private.

h) Apertura al pubblico transito di strade e aree private.

i) Coloriture, decorazioni, restauri, modifiche, aggiunte o rifacimenti totali o parziali di intonaci sui prospetti esterni degli edifici, prospicienti su strade, piazze od aree pubbliche, soggette al pubblico transito o comunque esposte alla vista del pubblico.

PER COPIA CONFORME
Provincia di Messina

1) Collocazione , rimozione o modifica di monumenti , insegne, vetrine tabelle iscrizioni, lumi, memorie, statue o opere d'arte situati in luoghi pubblici o comunque esposti alla vista del pubblico.

) Installazione di ascensori, montacarichi ed opere inerenti sia all'interno che all'esterno di edifici.

Non è richiesta la "licenza" , sempre chè non si tratti di esecuzione in edifici dichiarati , a norma di legge, di importante interesse artistico o storico, per i lavori di ordinaria manutensione.

La"licenza" non è inoltre richiesta - salvo sempre il rispetto delle norme igienico-sanitarie - per i seguenti lavori:

a) Qualsiasi lavoro o impianto che non possa comunque modificare o pregiudicare le solidità e sicurezza dei fabbricati , il decoro edilizio , la viabilità e la circolazione .

b) Demolizione e ricostruzione parziale e totale, di pavimenti , solai, controfitti, tramezzi che non alterano la destinazione sostanziale dei locali , soffittature vespai ed intonaci e solo se tali opere non siano visibili dall'esterno.

c) Coloriture interne.

d) Consolidamento di muri in pietra od in mattoni,

e) Eliminazione , restauro o rifacimento di camini interni.

f) Spurgo , sostituzione o restauro, di doccionate - fogne interne- fognoli - pozzetti e fosse settiche e biologiche già esistenti , per i quali è richiesta l'autorizzazione preventiva degli Organi tecnico-sanitari , a norma dei regolamenti vigenti.

g) Impianti di servizi accessori come illuminazione, energia industriale-telefono - riscaldamento - ventilazione, salvo l'osservanza delle disposizioni di legge e della regolamentazione vigente e solo nel caso che tali impianti non comportino l'esecuzione di opere visibili dall'esterno.

h) Per le opere da eseguire su terreni demaniali , compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, nonchè , quelle che siano comprese nel Porto. Compete all'Amministrazione.

PER COPIA CONFORME
Il Segretario Comunale

dei lavori pubblici , d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune , accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del P.D.F.

Art. 2 - RICHIESTA DI LICENZA EDILIZIA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

La "richiesta" di licenza ", firmata dal proprietario o da un legale rappresentante, deve essere indirizzata al Sindaco.

Nella richiesta dovranno esplicitamente risultare:

) l'elezione del domicilio legale nel Comune dei firmatari.

Il nominativo dell'assuntore dei lavori e dell'assistente potrà essere comunicato successivamente ma, in ogni caso, prima dell'inizio dei lavori. L'eventuale sostituzione o dimissione del Direttore dei lavori , dovrà essere notificata al Sindaco entro cinque giorni dalla sua effettuazione - sotto pena, in caso di inadempienza, della decadenza d'ufficio della licenza- il Sindaco qualora nulla osti, provvederà a modificare gli atti relativi alla concessione di licenza . Per le opere edilizie la richiesta di" licenza " dovranno essere corredate dai seguenti elaborati in triplice copia:

) Una relazione illustrativa delle opere che si intendono eseguire ,con l'indicazione dell'uso cui l'edificio sarà destinato. La relazione dovrà contenere la descrizione delle strutture portanti, dei materiali da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dei colori previsti per le tinteggiature esterne eventuali , nella sistemazione delle aree adiacenti al fabbricato che rimangono inedificate , degli impianti per l'approvvigionamento idrico e degli scarichi delle acque bianche e nere.

b) Estratto di mappa catastale - aggiornato ai 90 giorni precedenti - e relativo certificato con provenienza e di titolo di proprietà.

c) Corografia in scala non inferiore a quella della tavole dello strumento urbanistico per la zona in oggetto.

d) Planimetria d'insieme quotata ed orientata con tutte le coerenze (ivi compresa la individuazione quotata dei cortili); nella scala

PER COPIA CONFORME
Il Segretario Comunale
UNE DI FORZA D'AGR
Provincia di Messina

1:500 per le opere da eseguire all'interno dei nuclei esistenti, e nelle zone di espansione previste dallo strumento urbanistico vigente.

Nella planimetria d'insieme , estesa ad una fascia di almeno m.40 esternamente al lotto dovrà essere riportata la precisa ubicazione dell'opera , la altezze degli edifici circostanti le distanze dai confini, lo stato di diritto rispetto alle servitù attive e passive.

Gli alzati schematici degli edifici circostanti con le indicazioni delle eventuali aperture e vedute prospettanti sullo immobile, in applicazione del decreto interministeriale 2 Aprile 1968, art. 9.

Tutti i prospetti dell'edificio nella scala 1:100 e maggiore, con l'indicazione delle principali dimensioni planimetriche ed altimetriche.

Le piante di ogni piano (quando non siano identiche fra loro)e della copertura , con l'indicazione delle sovrastrutture nella scala 1:100 o maggiore.

Almeno due sezioni verticali in scala 1:100 quotate ortogonali fra di loro , di cui una in corrispondenza dell'edificio, nella direzione della linea di massima pendenza del terreno, riferita a punti fissi di linea di livello per una estensione a monte e a valle non inferiore a m. 20, con l'indicazione dell'andamento del terreno prima e dopo la prevista sistemazione.

Foto d'insieme a colori della zona interessata.

Ogni disegno sarà quotato nelle principali dimensioni : saranno indicati, cioè i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri , le altezze dei singoli piani e quella totali dell'edificio.

I disegni e gli allegati al progetto, convenientemente piegati, devono avere le dimensioni di cm. 21 x 31 , rilegati in un unico fascicolo, firmati e datati foglio per foglio del progettista.

Ad ogni disegno od allegato dovrà corrispondere un numero di ordine progressivo.

Nei progetti di modifiche, ampliamento o restauro dei fabbricati , i disegni devono inoltre rappresentare lo stato attuale dell'edificio

COPIA CONFORME
Il Segretario
COMUNE DI FORZA D'AGRO
Provincia di Messina

e quello che si vuole sostituire , con tutte le necessarie indicazioni, utilizzando anche opportuna documentazione fotografica a colori.
All'uopo dovranno usarsi nel disegno le seguenti tinte convenzionali
nero per opere preesistenti- giallo per le demolizioni e gli scavi
rosso per le nuove costruzioni o riempimenti.
I progetti di sistemazioni urbanistiche dovranno essere redatti in conformità alle dipposizioni del P. D.F.
I progetti di zone verdi ed attrezzate, di monumenti, e di elementi decorativi o reclamistici , dovranno prevedere un conveniente ambientamento e contenere gli elementi tecnici tali da consentire una precisa localizzazione.

Art. 3 OPERE EDILIZIE ESEGUITE DAL COMUNE

L'Amministrazione Comunale può eseguire opere di consolidamento, restauro, conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento e sopraelevazione , nonchè ogni nuova costruzione interessante terreni o edifici di proprietà comunale , a condizione che i progetti abbiano riportato parere favorevole della Commissione Edilizia.

Art. 4 DIRITTI COMUNALI D'UFFICIO

All'atto del rilascio della licenza, la ditta dovrà esibire modulo comprovante l'effettuazione del versamento dei diritti comunali d'ufficio per l'istruzione della pratica.
Tali diritti verranno stabiliti con apposita delibarazione dal Consiglio Comunale, e si comporranno di una somma fissa e di una somma proporzionale alla cubatura.
I provenienti di tale diritto sono soggetti a specifica destinazione a giudizio dell'Amministrazione , sempre in conformità alle vigenti leggi in materia.

Art. 5 RICHIESTA DI LICENZA EDILIZIA
IN VARIANTE

I lavori per i quale è stata conseguita "licenza" dovranno essere eseguiti confermemente al progetto presentato a corredo della richiesta ed alle eventuali prescrizioni contenute nella " licenza".
Nel caso si intendesse apportare varianti al progetto di cui sopra, relativamente, alle opere di cui all'art. 1 del presente regolamento, deve essere richiesta apposita "licenza" edilizia in variante".

La richiesta di tale licenza , che dovrà contenere gli elementi di cui al 2 del 2 del presente Regolamento relativamente alla parte in variante.

La licenza di variante non può essere richiesta dopo quattro anni dall'inizio dei lavori , o comunque dopo l'ottenimento dei certificati di conformità.

Art. 6 RILASCIO DELLE LICENZE EDILIZIE.

La determinazione del Sindaco sulle richieste di " licenza" deve essere notificata all'interessato non oltre 60 gg. dalla data di ricevimento della richiesta o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco.

Dell'avvenuto rilascio della"licenza " viene data notizia al pubblico secondo le modalità previste dalla legge.

Chiunque può prendere visione presso gli Uffici Comunali - negli orari stabiliti- della "licenza edilizia", e dei relativi atti di progetto.

Con la " licenza" il Sindaco autorizza l'esecuzione delle opere condizionando , ove ne ricorra il caso, dette esecuzione ad eventuali modalità analiticamente specificate sulla licenza stessa.

Nei centri abitati e nelle zone di completamento e di espansione previste nello strumento urbanistico vigente, la concessione della "licenza" , salvo diversa prescrizione nella normativa del P.D.F. è subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione , da parte del Comune , dell'attuazione dello stesso nel triennio successivo o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla costruzione oggetto della " licenza", nei limiti che saranno determinati nella " licenza" stessa, mediante pagamento al Comune di una somma corrispondente al presumibile onere finanziario.

Per ottenere il rilascio della " licenza" bisognerà provvedere a completare la documentazione con:

a) bollettino di versamznto Cassa Previdenza Ingegneri ed Archidetti, marca Giotto;

COMUNE DI FORZA D'AGRO' Provincia di Messina

dichiarazione di vincolo permanente dalle ore o locali destinati a parcheggio

Art. 7 EFFETTI DELLA LICENZA EDILIZIA
RESPONSABILITA'

La " licenza " viene concessa, in ogni caso, sotto riserva dei diritti dei terzi ed entro i limiti e sotto la piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia. Il committente titolare della "licenza " il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili dell'osservanza sia delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive particolari che siano fissate nella " licenza".

Art. 8 VALIDITA' DELLA LICENZA EDILIZIA

La " licenza " è personale ed è valida esclusivamente per Committente titolare della " licenza " stessa.

In caso di trasferimento , a qualsiasi titolo , del terreno o dell'immobile , gli eredi, cessionari o aventi causa, devono chiedere la voltura dell'intestazione della relativa licenza al Comune che, accertati i motivi a fondamente della richiesta voltura, emetterà il relativo provvedimento , fermo restando il periodo di validità della originaria licenza.

In caso i lavori non vengono iniziati entro un anno dal rilascio della licenza edilizia, quest'ultima si intende revocata di diritto.

Qualora , entro il termine di un anno della data del rilascio della licenza, i lavori non siano stati iniziati, l'interessato potrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza stessa .

L'autorizzazione deve intendersi nulla e la licenza revocata senza alcuna particolare formalità nei seguenti casi.

a) Quando risulti che il direttore dei lavori indicato non abbia assunta l'effettiva direzione , l'abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza che ne sia stata data comunicazione al Comune.

b) Quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di proget-

PER COPIA CONFORME
Il Segretario Comunale
Provincia di Messina

to non rispondenti alla reale configurazione dell'opera (compiuta o in corso di realizzazione).

c) Quando il titolare dell'autorizzazione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento o alle particolari modalità esecutive prescritte nella licenza o esegua senza aver conseguito la licenza in variante di cui l'art.9 modifiche che alterino la struttura, l'estetica, la volumetria o la disposizione del fabbricato.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data dell'inizio.

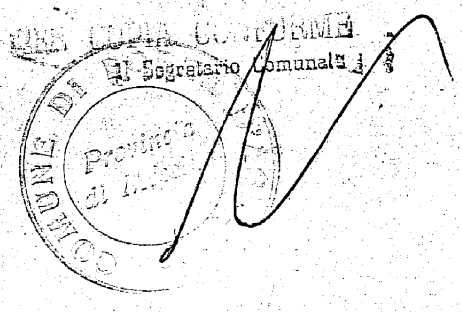

forzadagro.org

D I S C I P L I N A U R B A N I S T I C A

C A P O 2

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI

INDICI E PARAMETRI

Art. 9 L'ultimazione delle aree, ai fini dell'edificazione consentita dallo strumento urbanistico , anche in relazione alle destinazioni d'uso è regola dagli indici e dai parametri definiti nell'art. 23, riferiti ai tipi edilizi descritti nello strumento urbanistico stesso.

DEFINIZIONI DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI

Art. 10 1 INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE. E' il rapporto (mc/mq) fra il volume, come definito al seguente numero 11, realizzabile in una zona che lo strumento urbanistico vigente destina ad insediamento abitativo o produttivo , e la superficie della zona stessa. Si applica soltanto in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell'ambito degli insediamenti unitari da esso definiti.

2) ATTREZZATURE. Le aree per l'istruzione , le attrezzature d'interesse comune , gli spazi pubblici attrezzati e i parcheggi pubblici debbono essere riservati in sede di attuazione dello strumento urbanistico , nell'ambito degli insediamenti unitari da esso previsti.

3) DESTINAZIONI D'USO. Per ogni zona sono stabilite dallo strumento urbanistico, una o più destinazioni d'uso specifiche. Non possono essere consentite altre destinazioni.

4) INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA. E' il rapporto (mc/mq) fra il volume realizzabile e l'area da edificare , e escluse le sedi viarie anche se private e da cedere al comune.

5) SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO. Dove è stabilito questo parametro si intende per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria.

COPIA CONFORME
Il Segretario Comunale

6) INDICE DI COPERTURA. E' il rapporto fra la superficie copribile e la superficie del lotto. Deve essere misurato considerando per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria, e per superficie copribile la proiezione sul terreno delle superficie lorda del piano di maggiore estensione, con esclusione dei soli oggetti costituiti da balconi e da pensiline.

7) ALTEZZE . L'altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati per le singole zone dallo strumento urbanistico o da particolari norme vigenti (9) , ad eccezione dei soli volumi tecnici, purchè siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e non costituiscano una soluzione architettonicamente compiuta.

Si intende per parete esterna ogni superficie esterna con inclinazione superiore al 100% . L'altezza di una parte esterna è la distanza verticale misurata dalla linea di terra (definita dal piano stradale o di sistemazione esterna dell'edificio.) alla linea di copertura (definita del coronamento del parapetto pieno del terrazzo di copertura o, in mancanza, dal piano del medesimo terrazzo; per gli edifici coperti a tetto, dalla linea di gronda del tetto, o, se questo ha pendenza superiore al 35 %, dai due terzi della proiezione verticale del tetto.

Quando le sue linee suddette non siano orizzontali si considera la parete scomposta in elementi quadrangolari e triangolari, o mistilinei, e per ogni elemento si considera la media delle altezze ; la maggiore di tali altezze, per ciascuno degli elementi di cui sopra, non potrà però superare del 20, nè di 2 metri., l'altezza massima consentita, .

L'altezza di una parete in ritiro è misurata dalla linea di terra ideale che si ottiene collegando i due punti nei quali il piano della parete incontra il perimetro esterno dell'edificio in corrispondenza del piano stradale o di sistemazione esterna, o, in mancanza, il piano di raccordo fra le due strade o sistemazioni esterne vicine.

8) VOLUME E' quello del manufatto edilizio e dei manufatti edilizi che

emergono dal terreno sistemato secondo il progetto approvato, con esclusione dei volumi porticati se destinati ad uso collettivo. E' compreso, però , il volume relativo al parcheggio obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti.(10), se coperto.

9) NUMERO DEI PIANI. Dove esiste questo parametro si intende il numero di piani fuori terra, compreso l'eventuale piano in ritiro il seminterrato, se abitabile ai sensi del seguente art. 9.

10) DISTACCO FRA GLI EDIFICI. E' la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza.

E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici ed è fissato altresì un minimo assoluto.

Le norme relative ai distacchi fra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edifico non prospicienti spazi interni.

11) DISTACCO DAI CONFINI. E' la distanza fra la proiezione del fabbricato , misurata nei punti di massima sporgenza, e la linea di confine.

E' stabilito il rapporto dell'altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto.

12) ACCESSORI Dove consentiti saranno ad un solo piano ed adibiti al servizio dell'edificio personale .

La cubatura degli accessori sarà conteggiata ai fini del volume massimo realizzabile e non dovrà superare la percentuale - in rapporto al predetto volume- stabilita nella tabella dei tipi edilizi.

13) LUBGHEZZA MASSIMA DEI PROSPETTI.E' la più lunga delle proiezioni di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.

14) SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI. Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro.

Sono classificati nei seguenti tipi:

a) Ampio cortile . Si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale minima libera davanti ad ogni finestra è superiore a tre volte l'altezza delle parete antistante, con un minimo assoluto di m. 25.00.

b) Patio. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultima piano di un edificio a più piani con normali minime non inferiorà a m. 6,00 ; e pareti circostanti di altezza non superiore a m. 4,00 .

c) Cortile . Si intende per cortile uno spazio interno nelquale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a 1/5 di quella delle pareti che la circondano.

d) Chiostrina. Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti le quali non abbiano altezza superiore a m. 20.00 e con un normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore. a m. 3,00.

Forzadagro.org

NORME PER LE DISTANZE DEI FABBRICATI DALLE STRADE

Art. 11 A norma del D.M. 1.4.1968 la distanza minima dei singoli fabbricati dalla autostrada -Messina -Catania sarà di ml. 60,00.
La distanza dalle strade di grande comunicazione, quale la SS.114, Messina - Catania sarà di ml. 30,00.
La distanza dalle strade di media importanza - strade comunali e provinciali - sarà di ml. 20,00 .
Dette distanze sono obbligatorie per la zona E e di intendono a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale.
Art. 12 Per la zona C- Zona di espansione residenziale- la distanza minima fra i fabbricati tra i quali siano interposti delle strade destinate al traffico dei veicoli, deve corrispondere alla larghezza delle sede stradale, maggiorata come segue.ml. 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 ml. 7,50 per lato per strade di larghezza superiore a ml. 15,00 .
Dette distanze vanno sempre computate a partire dal ciglio della strada e misurate in proiezione orizzontale.
Art. 13) Per la zona B. Zona totalmente o parzialmente edificata - verranno utilizzati gli allineamenti dei fabbricati esistenti.
Sono ammesse distanze inferiori e quelle indicate agli art. 24 e 25, nel caso di gruppi di edifici che formano pggetto di lottizzazione con previsioni piano - volumetriche.
Il discacco tra fabbricati dovrà essere di mt. 10 tra di loro e di mt5 dal confine.

Art. 27

Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alla predetti sedi quando queste siano transitabili, nonchè le strutture di delimitazione non transitabili(parapetti, arginelli e simili).

PER COPIA CONFORME
Il Segretario Comunale

COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 14 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Per l'accettamento della rispondenza dei progetti alla normativa vigente e per l'esame tecnico-urbanistico dei progetti è costituita una Commissione Edilizia.

Il parere della Commissione Edilizia è atto interno obbligatorio e non vincola il Sindaco ad adottare in conformità di esso i provvedimenti di sua competenza.

Tali provvedimenti però dovranno essere motivati nel caso di difformità dal parere espresso dalla Commissione.

La Commissione Edilizia dà inoltre al sindaco il parere di cui all'art. 6 legge regionale n. 19 del 31/3/1972.

Art. 15 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DURATA IN CARICA

La Commissione Edilizia è così composta:

1) Il Sindaco o un assessore suo delegato che la presiede
2) L'Assessore del LL.PP.
3) Due consiglieri designati dalla Giunta.
4) Il tecnico comunale
5) L'Ufficiale Sanitario Comunale
6) Un Ingegnere o architetto designato dalla Giunta.
7) Un geometra designato dalla Giunta

I Commissari di cui ai punti 6 e 7 durano in carica per tutta la durata del mandato

I Commissari elettivi saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti ingiustificati per tre sedute consecutive.

I membri elettivi dichiarati dimissionari, decaduti ecc. saranno sostituiti da altri Commissari, da eleggersi con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Il Sindaco può invitare a partecipare ai lavori della Commissione con voto consultivo esperti in materia specifica , con incarico limitato

PER COPIA CONFORME
Il Segretario Comunale

alle sedute cui sono invitati.

Art. 16 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia è presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore del ramo.

La Commissione si riunisce su convocazione del Sindaco. Le funzioni di Segretario delle Commissioni , sono disimpegnate dal Segretario Comunale che ha l'incarico di redigere i verbali , che dovranno essere firmati dal Presidente e dai Commissari elettivi presenti e controfimati dal Segretario,

Il segretario non ha diritto al voto.

Il segretario provvederà ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione Edilizia sulle domande esaminate e ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura: L'esaminato dalla commissione Edilizia nella seduta... " indicando la data ed il parere (favorevole o contrario) con la vedimazione del Presidente .

Le sedute sono valide in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei componenti le Commissioni, in seconda convocazione e con l'intervento di un terzo dei componenti.

L'invito alla riunione della commissione reso noto ai partecipi con almeno 48 ore di anticipo - deve specificare un intervallo di tempo di almeno un'ora tra la prima e la seconda convocazione.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti , espressi in maniera palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

(Art. 17) ASTENSIONE DEI SINGOLI COMMISSARI

Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato alcuno dei suoi componenti questi, se presente deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione e al giudizio relativo all'argomento stesso.

L'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota a verba

Il Segretario Comunale

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA Provincia di Messina

NORME SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE

Art. 18 INIZIO DEI LAVORI.

Per i nuovi edifici da eseguirsi sul confine di aree pubbliche, il proprietario dovrà attenersi all'allineamento ed ai capisaldi altimetrici che, a sua richiesta e dietro versamento delle spese e dei diritti prescritti, gli saranno indicati e fissati dall'Ufficio tecnico comunale prima dell'inizio della costruzione.
Sarà redatto all'uopo un verbale che dovrà essere firmato dalla due parti.

Art. 19 CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme detta dalle vigenti leggi, dal regolamento edilizio e da quelle indicate nell'autorizzazione a costruire nonchè ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata licenza originaria e le eventuali varianti , sarà assicurata da un costante controllo del Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti. A tal uopo la licenza e i disegni recanti l'approvazione dovranno essere costantemente tenuti a disposizioni dei suddetti Funzionarisul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.
Nell'eventuale di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne avviso preventivo o, al massimo , entro le 24 ore successive, al Sindaco che, sentito l'ufficio comunale , disporrà i provvedimenti necessari per assicurare , durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità ed il pubblico decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato.

Art. 20 ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Per tutte le opere edilizie il titolare della licenza dovrà comunicare al Comune la ultimazione dei lavori al rustico e, successivamente, quella definitiva corredando le comunicazioni con i relativi

PER COPIA CONFORME
Il Segretario Comunale
Provincia di Messina

certificati rilasciati dal Genio Cicile.

Il Sindaco accertata- entro i successivi 30 giorni- anche a mezzo dei funzionari ed agenti comunali, la rispondenza delle opere eseguite a quelle previste in progetto, rilascia apposito certificato di conformità.

Per tutti i fini di cui alla normativa legislativa, di piano regolatore e di regolamento edilizio , la data considerata sarà quella in cui è pervenuta al comune la comunicazione da parte del titolare della licenza.

In caso le opere risultino eseguite in maniera difforme rispetto al progetto , il Sindaco comunicherà all'interessato il rigetto della domanda, avviando le procedure conseguenziali previste dalla legge. Ove la difformità venga rilevata all'atto dell'accertamento sul rustico il Sindaco ordinerà inoltre l'immediata spspensione dei lavori.

Art. 21 LICENZA DI ABITABILITA'

Nel caso di fabbricati, successivamente all'ottenimento del certificato di conformità definitiva e non oltre i 60 giorni successivi, il titolare della licenza di costruzione dovrà rivolgere istanza al Sindaco per il rilascio di licenza di abitabilità,corredando la domanda degli idonei certificativi.

Il Sindaco provvederà al rilascio, entro 60 giorni , ove la costruzione non presenti inconvenienti sotto i profili igienici e sanitari, sia nel caso che il fabbricato venga adibito ad abitazione sia che venga destinato allo svolgimento di servizi pubblici e privat, di attività professionali, commerciali, industriali e comunque lavorative.

Art. 22 VINCOLO DI DESTINAZIONE

Ciascun fabbricato può essere destinato ad usi differenti da quelli indicati nella licenza di costruzione per esso rilasciata.

Eventuali cambiamenti di destinazione, ove ammessi dal P.R.G. potranno essere consentiti con rilascio di nuove licenze edilizie e delle nuove certificazioni di cui ai precedenti articoli.

COPIA CONFORME
Il Segretario Comunale
COMUNE DI FORZA D'AGRO
Provincia di Messina

Ogni mutamento di destinazione in contrasto con quanto disposto nel presente articolo rende la costruzione, o la parte di essa interessata , abusiva a termini di legge.

Art. 18 EDIFICAZIONI IN PROSSIMITA' DI INCROCI E BIFORCAZIONI DI STRADE AL DI FUORI DEI CENTRI ABITATI

In corrispondenza di incroci e biforcazioni di strade al di fuori dei centri abitati, l'edificazione è alla osservanza della zona di rispetto indicata nelle norme e nelle tavole del P.D.F. Tale zona non sarà in ogni caso minore di quella determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti del distacco, la cui larghezza a partire dal punto di intersezione degli stessi sia pari al doppio della distanza competente a ciascuna strada e il terzo lato sulla retta congiungente i due punti estremi dei lati precedente.secondo quanto fissato dall'art. 5 del D. M 1 aprile 1968 .

Art. 24 ALTEZZA DEI FABBRICATI IN ANGOLO DI STRADA RIVOLTI E CONGUAGLI.

Salvo quanto disposto dal P.D'F. nei fabbricati in angolo su strade di diversa larghezza è consentito nel fronte della strada più stretta e per uno sviluppo , a partire dell'angolo , pari alla larghezza della strada su cui prospetta , una altezza uguale a quella consentita dalla strada più larga.

Art. 25 CORTILI

Si definiscono cortili gli spazi interni delimitati da fabbricati dai quali prendono aria e luce i locali dei fabbricati stessi. Sono " cortili aperti" quei cortili che non sono delimitati da fabbricati su tutti i lati e sono collegati con strade ed aree pubbliche, direttamente , anche se di altro proprietario, purchè convenzionato. In tutti gli altri casi gli spazi interni sono da considerarsi "cortili chiusi" . Nelle zone nelle quali il tipo edilizio prescritto ammette i cortili , la loro superficie davrà essere non inferiore a un quarto della superficie complessiva della pareti che li elimitano. La luce libera davanti ad ogni finestra sulla normale ad essa non dovrà mai in nessun caso, essere inferiore ai m.10.

La superficie dei cortili si considera computata al netto della superficie delle proiezioni verticali dei balconi , corpi chiusi a sbalzo e di ogni altro oggetto inclusa la gronda qualora superi la sporgenza di 1 metro.

L'altezza di ciascuna parete per la determinazione della sua superficie ai fini del calcolo del rapporto di cortile, sarà misurata , a partire dalla quota - qualunque essa sia - del piano di calpestio del cortile stesso.

Un cortile, anche se appartenente a diverse proprietà potrà essere calcolato come unico qualora sia intervenuta, tra i proprietari interessanti, regolare convenzione redatta da un Notaio, previo consenso, del Comune , e debitamente registrata,nella quale risultino gli impegni reciprocamente assunti.

Nel caso che venga stipulata la convenzione di cui sopra, le eventuali divisioni interne dei cortili saranno considerati e valutate dalla Amministrazione analogamente alle opere di sistemazione esterna.

Art. 26 GHIOSTRINE

La costruzione di chiostrine può ammettersi esclusivamente per diretta illuminazione e ventilazione di locali igienici, bagni, scale, ripostigli, corridoi, di disimpegno con esclusione di tutti gli ambienti di abitazione nonhè di cucine, forni, laboratori e simili , emananti esalazioni ed odori molesti e nocivi.

Ogni chiostrina deve essere aperta in alto per la sua intera superficie. Nelle chiostrine non sono permesse rientranze nel perimetro, nè balconi in nicchie nè oggetti di qualsiasi altro tipo.

Ogni chiostrina deve essere un'area libera uguale ad 1/20 della somma della, superficie dei muri che la determinano e la distanza, misurata perpendicolarmente tra i muri opposti, dovrà essere non inferiore a m. 3 .

Art. 26 SPORGENZE - AGGETTIVI -BALCONI

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico sono vietati:

Provincia di Messina

a) aggetti e sporgenze superiori a cm. 10 rispetto all'allineamento stradale sino all'altezza di m. 2,50 dal piano del marciapiede. Lo zoccolo non potrà occupare nessuna parte del suolo pubblico. E' però facoltà del Sindaco , su conforme parere della Commissione Edilizia, consentire speciali eccezzioni alle disposizioni del presente articolo, per gli edifici o destinati al culto.

b) Porte, gelosie, persiane, sportello chiusure di altro tipo che si aprono all'esterno ad una altezza inferiore a m. 4 del marciapiede pedonale o, in mancanza del piano stradale.

c) I cornicioni di coronamento e gronde dei tetti di sporgenza superiore, a m. 1,50 .

Inoltre negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico :

a) Tutte le aperture di porte verso strada dovranno essere munite di serramenti che non si aprono verso l'esterno , salvo quando l'apertura verso l'esterno sia richiesta da prescrizioni di sicurezza , nel quale caso dovranno essere adottate le cautele atte ad eliminare ogni modestia e pericolo.

b) I balconi non possono colocarsi all'altezza minore di m.4,00 sopra il piano del marciapiede o di m. 4,50 sopra quello della carreggiata. Tale altezza va misurata di spiccato q quello di intradosso del balcone. Le mensole di sostegno dovranno essere collocate ad altezze non inferiore a quelle sopradette.

c) Balconi, ed altri aggetti non sono permessi lungo spazi pubblici che non raggiungano almeno i dieci metri di larghezza.

Lungo spazi pubblici eguali o superiori a 10 metri di larghezza sono: consentiti aggetti pari a 1/10 della larghezza stradale.

I balconi non potranno comunque superare 2 metri di aggetto.

Art. 27 BOW - WINDOW

Per bow- windor s'intende l'aggetto di parte della facciata - anche a pareti vetrate- oltre il piano principale di essa.

COMUNE DI FORZA D'AGRO Provincia di Messina

Il bow- window su spazio pubblico è ammesso a condizione:

- che la strada sulla prospetta sia di larghezza uguale o superiore a m; 15 ,
- che lo sporto massimo consentito non superi metri 1,50
- il volume edilizio del bow-window venga computato nel calcolo della volumetria ammessa per il fabbricato.
- che per esso venga pagata tassa di occupazione suolo.

TITOLO III

NORME RELATIVE AI REQUISITI TECNICI ED ESTETICI DEI FABBRICATI

CAPO I

CARATTERISTICHE ESTERIORI DEI FABBRICATI

Art. 28 ESTETICA DEGLI EDIFICI

Tutti i fabbricati nonchè ogni altro manufatto comunque soggetto alla pubblica vista, con speciale riguardo alla loro ubicazione , debbono presentare un aspetto architettonico ed estetico consone al relativo carattere ed alla località in cui sorgono, armonizzati con l'insieme di cui sono parte e tali da corrispondere alle esigenze del decoro edilizio cittadino.

Le parti di un edificio comunque visibili da spazi pubblici dovranno essere sistemate decorosamente .

Non si possono costruire nè conservare servizi igienici e condutture relative e altre tubazioni porgenti dai muri, quando siamo visibili da spazi pubblici e neppure costruire , istrutturare, restaurare o comunque modificare servizi igienici esterni nei cortili.

Art. 29 OPERE ESTERNE DEI FABBRICATI

Salve le eccezioni espressamente previste, nelle norme di attuazione del P.R.G. tutte le opere incidenti all'esterno dei fabbricati esistenti sono soggette alle disposizioni relative alle nuove costruzioni.

Le opere di consolidamento e stfaordinaria manutenaione (comprese le coloriture , anche parziali) il restauro conservatorio e la

FORZA COPIA CONFORME

ristrutturazione edilizia concernenti le fronti dei fabbricati esistenti, degli edifici e dei muri formati unico complesso architettonico , anche se appartenenti a proprietarie diversi,dovranno essere eseguiti in modo da non turbare l'unità e l'armonia del complesso stesso.

Le stesse disposizioni degli articoli precedenti si applicano ai muri cicchi, sia di nuova formazione che già esistenti , nonchè a quelli venuti a scoprirsi per trasformazione comunque prodotta.

Il Sindaco, sentito il parere della commissione Edilizia , potrà ordinare il rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura di quei prospetti di fabbricati e di quei muri di cinta di sostegno che non rispondono alle norme suddette e siano causa di depuramento dell'ambiente, mediante intimazione individuale ai proprietari, nella quale sia stabilito il periodo di tempo consentito per la esecuzione dei lavori.

Art. 30 SERRAMENTI - PERSIANE - INFERRIATE

Le porte dei negozi, ingressi d'abitazione ecc. prospettanti su vie o spazi pubblici, dovranno aprirsi verso l'interno e non presentare, aperti o chiusi, alcun risvolto o sporto fuori della linea del muro.

Le finestre al piano terreno , aventi quota inferiore a m. 4,00 dal piano di marciapiede o m. 4,50 dal piano di campagna o dalla carreggiata stradale non potranno essere munite di persiane e gelosie verso l'esterno.

Art. 31 ISCRIZIONI - INSEGNE - STEMMI

L'apposizione di insegne, mostre anche luminose , vetrine di botteghe, inferriate cartelli, anche provvisori, indicati ditte di esercizio di arti, mestieri, professionali, industrie e di qualunque altro oggetto che a qualsiasi altro scopo voglia esporsi o affliggersi al esterno degli edifici, è subordinato all'autorizzazione del Sindaco.

Tali opere debbono in alcun modo alterare o celare gli elementi architettonici dell'edificio.

Provincia di Messina

L'autorizzazione verrà richiesta allegando ad apposita istanza , in carta legale, il disegno e il testo dell'iscrizione in triplice copia, al Sindaco il quale la rilascerà entro 60 giorni dalla presentazione salva la prescrizione di eventuali modifiche, qualora le insigne da apporre siano causa di deturpamento o siano usate locuzione improprie ed e errate.

Gli aggetti delle iscrizioni e delle insegne non debbono oltrapassare cm. 25 dell'allineamento stradale.

Le vetrine non possono aggettare su spazi pubblici.

Può essere consentito di apporre insegne a bandiera qualora queste non rechino distrurbo alla viabilità , non nuocciano al decoro del l'ambiante , e la loro installazione sia accetta dai proprietari del fabbricato.

La rimozione temporanea o definitiva di stemmi, iscrizioni, lampadari , oggetti ed opere d'arte , dovrà essere preventivamente, denunciata al Sindaco che, sentito il parere della Commissione Edilizia potrà intimarne la conservazione per il riconosciuto valore storico e e artistico.

Art. 32 TENDE ACCETTANTI NELLO SPAZIO PUBBLICO.

Quando non nuocciano al libero transito e non inpediscano la visuale in danno dei vicini il Sindaco, può permettere , con osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l'apposizione a porporto e finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico.

Tali tende sono però vietato nelle strade prive di marciapiede, salvo che non si tratti di strade aperte a solo traffico pedonale.

Nelle strade fornite di marciapiedi l'aggetto di tali tande dovrà di regola , distansiarsi, di 50 cm. dal ciglio del marciapiede.

Le tende, le loro appendici e frangie e i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiori a m. 2,20 dal marciapiede.

Per immobili d'interesse archiologico o storico- artistico il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla-osta della Sovrintendenza ai Monumenti.

L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata, qualora non siano mantenute.

Art. 33 NUMERI CIVILI E TABELLE STRADALI

Il Segretario Comunale

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicati il nome delle vie e delle piazze ecc. delle tabelle o targhe di viabilità, nonchè infissi , ganci, lampade e simili per la pubblica illuminazione.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici è predisposta dal Comune a spese dei proprietari degli edifici.

L'apposizione e conservazione delle tabelle o targhe tepomastiche di viabilità ecc. è fatta dal Comune a proprie spese.

I proprietari saranno tenuti al loro ripristino quando siano state distrette o danneggiate per fattp ad essi imputabile.

Art. 34 RECINZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE PRIVATE SCOPERTE

Nel caso si intenda recingere le aree,scoperte , i parchi e i giardini nonchè le zone private interposte tra i fabbricati , strade e piazze pubbliche e da queste visibili tali, recinzioni non devono superare l'altezza di m. 3,00 salve diverse disposizioni di P.D.F.

Dette aree debbono essere manufatte constantemente in modo tale da rispettare il decoro e l'estetica della località e da non cagionare alcun inconveniente igienico.

CAPO II

CARATTERISTICHE E REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI DEI FABBRICATI

Art. 35 LOCALI ABITABILI

Tutti i vani destinati ad abitazione, studi professionali ed uffici, pubblici, e privati, dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

essere illuminati ed areati direttamente dall'esterno con una o più finestre aventi superficie complessiva non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento ,

avere le pareti libere da interramenti ; salvo i casi di cui al successivo art. 38

Nel caso di vani prospettanti verso il terrapieno , deve lasciarsi crearsi un intervallo di isolamento di almeno m. 3,00 completamente libero di balconi bow- window ed altri aggetti, (misurati al piede del fabbricato della proiezione del corpo. più aggettante). e deve essere previsto e costruito un idoneo sistema di raccolta ed allontanamento di acque piovane.

COPIA CONFORME

- avere una larghezza minima di m. 2,00 , una superficie minima di mq. 9,00 ed una cubatura di almeno mc. 24,30.
L'altezza minima netta ammessa per i locali ed uso abitazione, deve essere di m. 2,70 per tutti i tipi edilizi.
Per i locali non abitabili (bagni, corridoi , ripostigli ingressi e disimpegni) l'altezza minima netta non può essere inferiore a m. 2,40 . La larghezza dei corridoi non deve essere inferiore a m. 1,20 .

Art. 36. LOCALI MANOVANI

Gli alloggi manovani devono avere una superficie , minima, comprensiva dei servizi , non inferiore a mq. 28 se per una persona e non inferiore a mq. 38, se per due persone.
La zona cottura eventualmente ammessa al locale soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguadamente munita di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Art. 37 CUCINE

Ogni alloggio destinato ad abitazione , sia civile che murale , deve comprendere una cucina rispondente ai requisiti richiesti . Qualora la cucina sia ricavata nell'ambiante tinello,questo dovrà avere una superficie minima di mq. 16.
Sopra ogni apparecchio di cucina deve essere posta una cappa di tiraggio con canna adeguata per ricevere i gas della combustione e le esalazioni della cucina.
Le pareti delle cucine dovranno essere rivestite con materiali impermeabili fino all'altezza minima di m. 1,60 . Sui solai delle cucine così come dei servizi igienico-sanitari e degli aggetti - dovrà essere collocato uno strato di materiale impermeabilizzante con risvolto sulle pareti verticali d'ambito almeno 15 cm.

Art. 38 SERVIZI IGIENICO - SANITARI

Ogni alloggio destinato ad uso di abitazione sia civile che rurale, deve comprendere almeno un servizio igienico con lavabo, vaso ,

bidet e vasca da bagno o doccia.
Gli appartamenti i locali, i depositi , i laboratori artigianali non destinati ad abitazione , dovranno comprendere un servizio igienico con lavabo , vasca e bidet.
Tutti i pubblici servizi dovranno inoltre essere dotati di adeguati servizi igienici, con antibagno , ad uso del pubblico.
I servizi igienici non dovranno comunicare direttamente con ambienti di abitazione, salvo che non servano esclusivamente una camera da letto e l'appartamento sia dotato e altro servizio igienico.
Gli ambienti destinati a servizi igienici non potranno avere una superficie inferiore a mq. 2,00 con lato minore di almeno m. 1,60
Le pareti dovranno essere rivestite di materiali impermeabili fino all'altezza di m. 1,60 dal pavimento , e i solai dovranno essere impermeabizzati come disposto al precedente.art. 2 .
Le pareti che dividono i servizi igienici dagli altri locali dovranno essere in muratura ed avere uno spessore non minore di cm. 15.
I servizi igienici, ove illuminati ed areati direttamente dall'esterno dovranno essere muniti di finestre la cui luce netta non sia inferiore a mq. 0,80 aprentesi su strada , cortili e passaggi laterali , zone di distacco e chiostrine purchè conformi alle disposizioni del presente Regolamento.
Ove non direttamente areati all'esterno i servizi igienici dovranno essere muniti di apparecchiature tecniche tali da consentire areazione forzata con ricambio di almeno 5 volumi / ora.
I servizi igienici dovranno essere sistemati nell'interno degli alloggi e non dovranno sporgere dal corpo di fabbrica.

Art. 39 ABITAZIONI A PIANO TERRENO E RIALZATO

Gli ambienti al piano terreno dovranno essere sempre rialzati su livello del suolo almeno cm. 15 con vespaio arcato di almeno c. 40 alla stessa altezza.
Detta prescrizione non si applica , quando al di sotto di detti ambienti vi siano locali sotterranei o seminterrati.

Art. 40 SOTTOTETTI E MANSARDE

PER COPIA CONFORME
Il Segretario Comunale
COMUNE DI FORZA D'AGRO
Provincia di Messina

I locali destinati ad abitazioni locali eventualmente ricavabili nel sottotetto, sono integralmente conteggiati nel computo dei volumi. Non sono invece conteggiati in volumetria i servizi tecnici ricavati nei sottotetti e nella mansarda , a condizione che la loro altezza netta massima non superi i m. 2,40 .

Art. 41 SCALE E VANI PER ASCENSORI

Tutti gli edifici a più elevazioni dovranno essere muniti di scale continue. Gli edifici destinati ad uso abitativo dovranno avere scale in numero tale che per ogni 500 mq. di superficie coperta, ve ne sia almeno una con larghezza della rampa non inferiore a m. 1,20.

Le scale dovranno essere areate da finestre praticate nelle pareti ed aventi una luce netta non inferiore a 1,00 mq. per ogni ripiano, ad aprentesi su strada , cortili, passaggi laterali;zone di distacco o chiostrine, purchè conformi alle disposizioni del presente Regolamento.

Le scale, tuttavia, potranno , invece essere areate a mezzo di condotte di ventilazione sfocianti al di sopra della copertura delle scale medesime.

La sezione di tale condotte di ventilazione deve avere la dimensione minima non inferiore ad 1,20 metri, l'apertura per la ventilazione di ogni piano deve essere raccordata a setto trasversale prolungato fino all' apertura del piano sopraistante (tipo Shunt.)

Negli edifici a due o tre piani fuori terra, anche se plaurifamiliari, l'illuminazione e la ventilazione potranno avvenire a mezzo di lanterna a vetri.

Nelle abitazioni unifamiliari, , costiuite da non più di due piani, la larghezza delle rampe delle scale potrà avere larghezza minima di m. 80 e l'illuminazione e ventilazione potranno avvenire attraverso i vani di abitazione.

I vani delle scale, salvo che non siano a giorno , non potranno ricevere area e luce ambienti di abitazione, cucine, servizi, igienici, corridoi., ecc.

Tutte le suddette norme verranno anche per gli edifici aventi destinazione diversa da quella di abitazione , qualora non esistano particolari disposizioni più restrittive , di legge, o Regolamento.

E' vietato costruire scale di legno quando queste servono più appartamenti. Esse sono consentite solo in abitazione unifamiliari, costituite da non più di due piani.

Le pareti del vano scale e degli ascensori al confine con vani abitabili debbono avere uno spessore minimo al grezzo di cm. 30 se in muratura e di cm. 20 se in cemento armato.

Le rampe ed i pianerottoli debbono avere una propria struttura portante.

Le gabbie delle scale e degli ascensori non debbono avere alcuna comunicazione con i negozi , depositi, autorimesse pubbliche, officine, ecc. o comunque con locali non destinati ad abitazione ed uffici salvo deroghe da richiedere caso per caso al comando dei Vigili del fuoco.

Per quanto riguarda gli ascensori e i marciapiedi si fa riferimento alle specifiche norme di legge e regolamento.

Art. 42 SCANTINATI E SOTTERRANEI

I locali seminterrati potranno essere adibiti a cucine e servizi igienici , Essi inoltre potranno ospitare attività commerciali ed industriali , laboratori, esercizi pubblici, uffici e studi professionali. In ogni caso essi dovranno avere:

a) i pavimenti e le pareti efficacemente difesi contro l'umidità con materiali idonei e con intercapedini areate.

b) le intercapedini - se su suolo pubblico - devono avere larghezza rapportata a quella del marciapiede e comunque non superiore a metri lineari al lordo la chiusura di tali intercapedini deve essere realizzata con grate in ferro ad elementi tra loro distanti non più di cm.1.

c) il soffitto nel punto più basso (intradosso) non mai meno di m.1,00 fuori terra ;

d) vespaio ventilato sotto il pavimento e di altezza non inferiore a cm. 40.

I ambienti sotterranei potranno essere adibiti ad attività commerciali ad esercizi pubblici.

COPIA CONFORME
Il Segretario Comunale

Ove gli ambienti seminterrati o sotterranei debbano essere adibiti ad uso di lavoro o di ritrovo, dovranno corrispondere alle disposizioni vigenti in materia d'igiene del lavoro o dei pubblici ritrovi.
I progetti relativi ai sotterranei , debbono contenere, oltre ai prescritti documenti, lo schema dei sistemi di illuminazione (naturale ed artificiale) e di ventilazione , il tipo e la descrizione dei sistemi di fognatura ed il relativo schema d'impianto di sollevamento delle acque nel caso in cui la fognatura stradale non permetta un deflusso diretto.

Art.43 COPERTURE

Il manto delle coperture a tetto inclinato potrà essere eseguito con tegole piane curve, in cotto, con lastre di ardesia naturali od artificiali, od anche altri materiali purchè accettati dalla Commissione Edilizia.
In particolari casi, il Sindaco potrà prescrivere il tipo di manto.
La struttura portante potrà essere in legno od in ferro, ma sarà preferibile, ai fini della difesa anticendio,la struttura mista con laterizio e cemento armato.
In caso di copertura a terrazzo, la superficie esterna dovrà essere impermeabilizzata ed avere una pendenza minima del 2% in modo da facilitare lo scopo delle acque piovane.
Nelle coperture a tetto dovranno aversi canali di grande opportunamente dimensionati e con pendenza non inferiore allo 0,50 % . Nelle coperture a terrazzo il numero di pluviali con bocchettoni sufficienti ad assicurare il pronto scarico e le acque piovane, dovrà essere il numero di 1 per ogni 60 mq. di superficie.
Nei locali abitabili, sotto terrazza o sotto tetto dovrà essere costruita una intercapedine parallela alla falda del tetto od alla pendenza della terrazza.
Essa dovrà essere vantilata e non essere inferiore a m. 15 di altezza , e sarà realizzata mediante un solaio non portante in laterizio armato.
E' consentito sostituire la predetta camera d'aria con opportuni ma-

Provincia di Messina
CONFORME
Segretario Comunale

teriali isolanti , purchè il potere isolante complessivo della copertura sia almeno pari a quello di un muro di mattoni pieni, dello spessore di cm. 60.

E' comunque l'impiego di materiali eccessivamente igroscopici.

I tetti, qualunque sia il loro sistema di costruzione, debbono essere realizzati in materiale tale da escludere qualsiasi spinta orizzontale. Nei centri abitati la pendenza del tetto non potrà essere superiore al 30%.

I tetti con struttura portante in legno, se la lunghezza è superiore a m. 30, devono essere attraversati, possibilmente verso la mezzeria da un muro di sicurezza contro gli incendi (muro tagliafuoco) dello spessore di almeno cm. 40 di profondità pari a quella dell'edificio e di altezza non inferiore a cm. 50 oltre il manto della copertura ; gli eventuali vani praticabili posti nel sottotetto saranno separati da tramezzi in muratura; i vani di comunicazione saranno muniti di serramenti incombustibili e difficilmente disgregabili.

Gli abbaini dovranno distare almeno m. 8,00 dai suddetti muri tagliafuoco.

Il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, potrà ordinare anche il tagliafuoco venga costruito anche sui muri di confine tra le singole proprietà.

CAPO III

NORME TECNICHE DI IGIENE

Art. 44 SMALTIMENTO DELLE ACQUE PLUVIALI

Le acque pluviali raccolte dai tetti , dalle terrazze e dalleecoperture in genere dovranno essere convogliate al collettore Comunale . In ogni caso è vietato lo spandimento dell'acqua sul suolo pubblico.

Nei canali di gronda e nei tubi pluviali è vietato immettere acque bianche e nere.

In caso di rottura verso la strada di un tubo che raccoglie le acque

COPIA CONFORME
Il Segretario Comunale
Provincia di Messina

pluviale, per cui nè derivi un ingrombro o grave incomodo ai passanti , il proprietario dovrà , entro ventiquattro ore , approntare un provvisorio riparo.

La stabile ripazazione sarà poi da eseguirsi con la maggiore possibile sollecitudine.

Art. SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI RIFIUTO

Nelle zone ove esiste la fognatura delle acque nere e bianche è fatto obbligo ai proprietari sia nelle nuove costruzioni che di quelle esistenti, di allacciarvisi per lo smaltimento delle acque di rifiuto previa interposizione di pozzetti di ipezione di chiarificazione di fosse biologiche ed altri sistemi di depurazione ammesso dell'Autorità. Sanitaria.

Per le località sprovviste di fognatura compresa la zona rurale è obbligaroria la costruzione di fosse stagne di depurazione biologica (dette anche fosse settiche o di chiarificazione), a più comparti.

Laddove la natura e la estensione del terreno lo consenta, può essere autorizzato l'incalanamento delle acque emesse dalla camera anaerobica in drenaggi artificiali o naturali, sempre che sia evitato ogni inquinamento della falda idrica, previo studio del potere filtrante del terreno, da allegare al progetto.

Nel caso di acque contenenti detersivi chimici occorrerà provvedere, alla loro separazione e neutralizzazione.

Tali pozzi dovranno avere caratteristiche tali da resistere ad eventuali scosse sismiche.

Lo smaltimento avverrà mediante bocchetta a tubazioni di scarico.

Ogni bocchetta di scarico di acquai , lavabi ecc. deve essere provvista di sifone in modo da impedire ogni cattiva esalazione.

I condotti di scarico di dette acque dovranno essere indipendenti nel loro percorso dai tubi di scarico delle acque luride ed immittere in appositi pozzetti interuttori a chiusura idraulica, muniti di tubi di acreazione, del diametro interno non minore di cm. 5 e prolungati sopra il tetto dell'edificio.

COPIA CONFORME
Il Segretario Comunale
Provincia di Messina

I condotti di scarico delle acque luride dovranno avere diametro adeguato alle portate , ma comunque mai inferiori a cm. 10 nelle discese e cm. 12 nei collettori.
La pendenza non dovrà mai essere inferiore all'1% . Le caratteristiche degli impianti per sistema, tipo emodalità di esecuzione dovranno ricevere l'approvazione dell'Autorità Comunale, sentito il parere degli Uffici competenti e dovranno corrispondere ai requisiti costruttivi ed igienici stabiliti dalle vigenti leggi e dal Regolamento di igiene.

Art. 46 IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

E' vietato occupare , anche temporaneamente, il suolo e spazio pubblico , senza preventiva autorizzazione del Sindaco, il quale può accordare dietro pagamento della relativa tassa, quando ritiene l'occupazione stessa e non contrastante per le esigenze urbanistiche, con il decoro cittadino e non dannosa alla pubblica igiene.
Per l'attraversamento dei marciapiedi da parte dei veicoli alla scopo di entrare negli stabili od uscirne deve essere richiesta al Comune la costruzione dell'apposito passaggio carraio, che dovrà essere ubicato in modo da non portare molestia al transito o portare all'abbattimento di alberi fiancheggianti il marciapiedi. Non sono permesse luci, prese di aria, di qualsiasi specie, sul suolo pubblico salvo quanto disposto al precedente articolo 40.
I pozzi neri, fosse biologiche, bacini ecc. dovranno essere collocati all'esternodegli uffici.
I loro muri dovranno essere indipendenti da quelli dell'edificio e di stare da questi almeno m 2, 00. Inoltre essi dovranno distare almeno m. 50 da pozzi, cisterne ed altra sebatoio e condotti di acqua potabile , salvo la facoltà del Sindaco di concedere minori distanze in casi eccesionali. Tale facoltà potrà essere esercitata ove sia assolutamente impossibile osservare le distanze previste e semprechè la minore distanza sia possibile secondo comprovata natura del terreno , ottemperando alle prescrizioni che, di volta in volta, verranno fissate dall'Ufficiale Sanitario .

Art. 47 CAMINI E SCARICHI DI VALORE A GAS

COPIA CONFORME

Ogni focolare, caldaia e apparecchio di combustione in genere, dovrà disporre di una canna fumaria opportunamente isolata, prolungata al di sopra del tetto in modo da assicurare il tiraggio.
Le canne fumarie connesse ad apparecchi di combustione su impianti industriali , collettivi e di riscaldamento devono essere dotate di idoneo sistema per la depurazione del fumo.
I condotti del fumo e del calore debbono essere di materiale incombustibile , inalterabile al colore.
Ne è vietata la costruzione in vista sulle pareti esterne dei muri, a meno che detti condotti non costituiscano elemento architettonico e decorativo.
Quando i condotti vengono realizzati all'esterno dei muri devono essere concordati da murature piene o da pareti in cemento armato e opportunamente piene o da pareti in cemento armato e opportunamente isolati.
Per i gas provenienti da lavorazioni di particolari nocività o provenienti da scarichi di motori , od apparecchi debbono essere usati opportuni accorgimenti ed apparecchiature atti e ad evitare i danni alle persone ed alle cose, sia nell'ambiente di lavoro che nel vicinato. Si fa in ogni caso riferimento alle norme contenenti provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.
art. ALLONTANAMENTO RIFIUTI SOLIDI - CANNE DI CADUTA E LOCALI RACCOLTA IMMONDIZIE
In ogni edificio i rifiuti soliti urbani, comunque raccolti, dall'interno delle abitazioni, scale, corridoi, andili , e locali in uso e di accessi tanto di uso comune quanto privati , dovranno essere , a cura degli abitanti, conferiti direttamente senza dispersione.
In ogni edificio dovrà provvedersi un ambiente a piano terreno, accessibile, con pareti, lavabili e pavimento impermeabile, dotato di scarico con chiusino idraulico, di presa d'acqua , e di accorgimenti antirati.
Detto ambiente servirà per il deposito dei sacchetti a perdere .

Provincia di Messina

TITOLO IV

FORME RELATIVE ALLA STABILITA' DI SICUREZZA DEI FABBRICATI

C A P O I

NORME COSTRUTTIVE E REQUISITI TECNICI DEI FABBRICATI

Art. 49 NORME GENERALI DI BUONA COSTRUZIONE

Coloro che dirigono ed eseguono lavori di costruzione, modificazione di edifici , devono provvedere sotto la loro personale e solide responsabilità , affinchè le opere siano compiute a regola d'arte, riescano solide e siano rispondenti alle prescrizioni di legge. Per le strutture in conglomerato cementizio , semplice, armato e pre compresso debbono essere scrupolosamente osservate le apposite prescrizioni di legge e regolamenti , vigenti all'atto della loro esecuzione.

Per gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme fissate per la loro accettazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici.

Sono vietate le costruzioni permanenti aventi strutture , portanti e pareti costruite da travi in legno e tavole, salvo deroghe da richiedere per caso al Comando Provinciale dei VV.FF. in occasione di mostre ed esposizioni.

Le strutture e gli impianti elettrici dovranno rispondere alle prescrizioni di sicurezza G.E.I.

Art. 50 NORME DI PREVENZIONE ANTINCENDIO

Al fine dello smaltimento dei fumi accidentalmente accumulatisi nelle gabbie di scale, questo, qualora servano quattro o più piani e abbiamo presa di luce a chiusura fissa , dovranno essere sopralzate di almeno m. 1,50 sopra il tetto ed avere, in questa parete di sopralzo , finestre facilmente apribili , e se coperte da lucernai a vetri , questi dovranno essere retinati.

Ogni vaso di scala dovrà essere in diretta comunicazione con strade o con cortili aperti. Per dette scale potranno essere adottate

COPIA CONFORME DI FORZA

COPIA CONFORME
al Segretario Comunale

soluzioni di variante, qualora dette soluzioni, abbiamo ottenuto caso per caso approvazione dei competenti Uffici dei VV.FF.

Gli edifici adibiti ad Uffici commerciali, officine industriali, alberghi , scuole e colleghi dovranno essere provvisti di almeno due scale continue, opportunamente distanziate una dall'altra quando l'area coperta dell'edificio sia superiore a 450 mq. e fino a 700 mq. Se l'area coperta è superiore al limite di 700 mq. dovrà essere predisposto un numero maggiore si scale in proporzione alla eccedenza e cioè una scala in più ogni 350 mq. e frazione, ammettendosi di poter ritenere, per trascurabile, un residuo non superiore ai 175 mq

Negli edifici per uso di ufficio o di deposito aventi oltre QO m. di altezza all'ultimo piano servito, ogni scala dovrà essere larga non meno di m. 1,20

Il pozzo degli ascensori , che non sia nella gabbia di scala, dovrà essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoco, e cioè con con mattoni grossi forti per uno spessore di 2 testé o cemento armato per uno spessore di cm. 16 .

Spessori minori potranno essere ammessi di volta in volta ma con esclusione assoluta di cavi di condotti di qualsiasi genere posti in aderenza.

Allorquando i sottotetti di una casa non siano abitati, la copertura delle case stesse e le pareti di divisione, dei vari ambienti dovranno essere costruiti con materiali resistenti al fuoco.

Ogni fabbricato dovrà essere munito di comodi accessi al tetto, in numero di almeno uno per ogni campata, o parte di campata , comprese fra due successivi muri tagliafuoco.

Gli abbaini dovranno avere le pareti incombustibili o rivestite da strato di materia incobustibile ed essere distanti non meno di 3 metri dal muro tagliafuoco.

Nelle chiostrine e nei cortili larghi meno di 8 m. le gronde dovranno essere realizzate in materiale resistente al fuoco, salvo particolari esigenze da approvarsi caso per caso.

Le membrature , metalliche portanti (colonne , travi, incastellature ecc). Negli edifici suscettibili ad essere usati per deposito di materialè combustibile, dove l'autorità competende possa caso

COMUNE DI FORZA D'AGRÒ
Provincia di Messina

per caso prescriverlo , dovranno essere separati da muri tagliafuoco , dello spessore di almeno m. 0,25 e dell'altezza di m.0,60 sopra il tetto salvo prescrizione speciali.

Se i fabbricati sono di differente altezza, il muro di divisione, tagliafuoco, dovrà superare di almeno m. 1 il fabbricato più basso e dovrà essere privo di sporto di gronda combustibile.

Se una campata di tetto supera i trenta metri di lunghezza ,dovrà essere divisa con separazioni a tagliafuoco. I condotti del fumo dovranno :

Essere costruiti con materiali incombustibile in modo che si possa facilmente provvedere alla loro pulitura.

b) Essere provvisti di bocchette e sportelli per la ispezione e pulitura in corrispondenza ai sottotetti o negli altri punti ove sia necessario.

Questi sportelli dovranno essere distanti possibilmente m. 0,40 da ogni struttura in legno , a perfetta tenuta e costruiti con materiali resistenti al fuoco ed isolati terminamente dalle strutture adiacenti.

c) Essere sopraelevati sulla copertura di almeno du metri e ubicate in in modo da evitare, in ogni caso, che le esalazioni ed il fumo abbiamo a recare danno e molestia e pericoli agli edifici vicini, ed essere muniti , in ogni caso, di mitra girevole a camera di sedimentazione.

Le costruzioni, nelle quali sono collegati forni per pani, per pasticceria e simili, e forni metallurgici , fornelli ed attrezzature in genere che sviluppino elevate colore, dovranno essere in ogni loro parte di materiale resistente al fuoco ed isolati termicamente.

Art. 51 REQUISITI DI STABILITA' DELLE COSTRUZIONI EDIFICI PERICOLANTI

Quando una casa , un muro, ed in genere qualunque fabbrica o parte di essa minacci pericolo, il proprietario, i conduttori e gli occupanti sono in obbligo di darne immediatamente denuncia al Comune , nei casi di urgenza , provvedere un primo tempestivo intervento per allontanare la minaccia;

Provincia di Messina

PER COPIA CONFORME
Il Segretario Comunale

L'Amministrazione Comunale , ricevuta notizia che un edificio o un manufatto pericolo e che un lavoro sia condotto in modo da destare fondata preoccupazione nei riguardi della pubblica incolumità dopo un sommario accertamento indica al proprietario o a chi esso i provvedimenti più urgenti da prendere.

In caso di mancata osservanza dette disposizioni su indicate , il Sindaco, in seguito alla relazione tecnica, e salvo i provvedimenti contigibili ed urgenti provvedere senza indugio alla riparazione, ed eventualmente allo sgombero ed alla demolizione dell'edificio che minaccia rovina ai sensi delle norme applicabili al riguardo.

TITOLO V

NORME SPECIALI PER EDIFICI DESTINAZIONE PARTICOLARE

art.52 EDIFICI DI USO E INTERESSE COLLETTIVO

Gli edifici o parte di essi destinati ad uso albergo , alloggio o ricovero temporaneo di persone, od aventi particolare destinazione , di uso interesse pubblico, dovranno corrispondere alle norme più restrittive dettate dalle vigenti Leggi e Regolamenti .

Dovrà inoltre curarsi che le autorimesse e le officine risultino attrezzate in modo che i rumori prodotti dai motori siano essi relativi agli autoveicoli ospitati, che al macchinario o dalla attrezzatura relativa alla lavorazione o comunque connesse alla gestione del locale, non arrechino molestia o disturbo alle abitazioni vicine.

Art. 53 EDIFICI PER AZIENDE INDUSTRIALI - COMMERCIALI AGRICOLE

Qaulora si tratti di edifici o locali per aziende industriali , commerciali agricole, e loro dipendenze, in cui debbono presunibilmente essere addetti più di cinque operai, l'interessato dovrà dare notizia all'Ispettorato del lavoro, competente per territorio, per i provvedimenti di sua competenza, in conformità alle legislazione vigente.

Dovrà disporsi un adeguato numero di servizi igienici, in numero sufficiente distinti per sesso, comunque dovrà aversi almeno un servizio igienico costituito da vaso e lavabo per ogni venti persone e di spogliarci e docce.

Particolare cura dovrà dedicarsi all'organizzazione relativa allo smaltimento dei rifiuti , resi, innocui ed inodori , osservando le norme che gli Uffici Comunali impartiranno al caso.
I progetti relativi a qualsiasi attività industriale devono essere corredati da una relazione contenente la descrizione dei civili di lavorazione dei prodotti liquidi o sedimentali , da eliminare attraverso i liquani e dei prodotti gassosi , con la illustrazione degli accorgimenti per evitare la contaminazione dei liquami e dell'atmosfera.

Art. 54 DEPOSITI - MAGAZZINI

I muri avranno intonaci lisci e pitturati quelli di depositi o magazzini di derrate alimentari, fino all'altezza di m. 1,80 dal pavimento dovranno essere verniciati o realizzati con materiale liscio, impermeabile o lavabile.
I pavimenti dovranno essere costruiti in modo da consentire un abbondante lavaggio, il pozzetto di raccolta dell'acqua dovrà essere sempre munito di chiusura idraulica.
L'illuminazione e la ventilazione dovranno essefe idonee alla destinazione .
Si dovrà ottemperare , specie in caso di deposito di generi alimentari alle norme per la lotta alle mosche e dovranno esservi servizi igienici , con antibagno spogliatoio e docce, e un servizio igienico, con antibagno , ogni dieci addetti. I servizi igienici devono essere distinti per sesso.

Art. 55 CASE RURALI

Sono considerate case rurali le costruzioni ubicate nelle zone classificate come agricole o destinate al funzionamento delle aziende agricole mentre non saranno considerate tali le case che pur sorgendo in dette zone, abbiano carattere residenziale anche se stagionali, come ville , villini, chates, etc.
Le case rurali dovranno corrispondere alle seguenti norme, inte-

E' COPIA CONFORME
Il Segretario Comunale
Provincia di Messina

PER COPIA CONFORME
Il Segretario Comunale

grative di quelle dettate nel P.D.F. o nel presente Regolamento.

a) Ogni abitazione deve essere fornita di uno o più locali appositi, a garantire la buona conservazione dei prodotti o delle scorte destinate al consumo familiare.

Tali locali non possono avere superficie complessiva superiore a 1/5 dell'intero edificio.

b) E' fatto divieto di usare i locali adibiti ad abitazione anche temporanea per la conservazione manipolazione dei prodotti agricoli.

c) I dormitori dei lavoratori avventizi addetti al raccolto dei prodotti agricoli devono essere di almeno 15 mc. per ogni individuo ospitato, bene asciutti e con aperture che permettano facilmente la rinnovazione dell'area dell'esterno.

Detti ricoveri devono avere un locale per servizi igienici con doccia, vaso, lavabo, e bidet per ogni 10 persone, diviso per sesso.

Tale locale deve essere immediatamente contiguo al dormitorio.

d) Le abitazioni rurali debbono essere collegate alla più vicina strada comunale o vicinale, da una strada percorribile in ogni periodo dell'anno , di larghezza da consentire l'accesso agli autoveicoli.

e) Nelle case coloniche, le porte e le finestre delle cusine e dei locali adibiti a deposito di commestibili, devono, essere muniti di rete ad impedire l'entrata della mosche.

Le stalle le concimaie, i depositi di materile di putrefazione debbono essere dotati di materiali disinfettanti nei mesi da aprile a novembre compresi.

Le raccolte di acqua stagnante che siano a distanza minore di 100 metri dalle abitazioni debbono essere comprese di sostanze atte ad impedire il riprodursi di insetti nocivi.

f) Il Sindaco , nell'interesse dell'igiene del suolo e dell'abitato potrà fare eseguire dai funzionari ed agenti comunali, ispezioni o rilievi delle case di abitazione, ai cortili, ai servizi igienici, ai condotti e alla fognatura private, nonchè ai sistemi di approvvigianamento idrico ed alle stelle al fine di constatare la rispondenza alle condizioni e norme vigenti.

COPIA CONFORME
Il Cancelliere Comunale

Art. 56 RICOVERI PER GLI ANIMALI.

Non sono ammessi , al di fuori delle zone E di cui al P.D.F. ricoveri per gli animali anche da cortile. In dette zone E non è sentito costrui re abitazioni a distanza inferiore a m. 30 dai muri peri etrali dei ricoveri degli animali, ovvero situate al di sopra dei medesimi.
Qaundo non sia assolutamente possibile distanziare l'abitazione , il Sindaco , sentita la Commissione Edilizia, potrà consentire la costruzione di case appoggiate ai muri di detti ricoveri , che però non potranno comunicare con i locali destinati ad abitazione, nè avere aper tura nella stessa facciata ove si aprono le finestre di abitazione a d distanza minore di m. 3,00.
La distanza delle abitazioni non dovrà essere inferiore a m. 20 per le porcilaie. Per gli allevamenti la distanza minima non potrà essere in ogni caso inferiore a m. 0,40.
Qualunque locale adibito e ricoveri di animali, dovrà essere costrui to in maniera da impedire assolutamente il disperdimento nel terreno circostante dei liquani e delle materie di rifiuto, ed essere bene illuminato e ventilato, l'altezza misurata dall'imposta della copertura, non dovrà essere minore di m. 3,00 . La cubatura dovrà essere di almeno mc. 22.00 per ogni capo di bestiame grosso, di almeno mc. 30,00 per ogni bovina lattiera e di almeno mc. 15 per ogni capo di bestiame minu to e di alùeno mc. 3.00 per gli animali da cortile.
Al ricambio dell'aria si provvederà anche con finestre a wasistas.I pavimenti,le cunette di scolo, e le ùangiatoie saranno costruite, con materiale impermeabile , le cunette, inoltre , devono finire in apposito pozzetto , pure a pareti impermeabili , collegati fuori del ricovero. Le pareti dei locali devono essere intonacate a cemento e rivestite con materiale impermeabile all'altezza di mc. 2.00 dal pavimento .
Ove sia possibile, gli abbeveratoi saranno alimentati con acqua corrente od almeno sarà disposto che essa scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeverata. Tutti gli spigoli dovranno essere lisci ed arrotondati.
Dovrà curarsi la protezione contro le mosche con reticelle alle fi-

oltremare ed impiegando eventualmente di moschicidi.
Le stalle per vacche da latte, devono essere separate dagli ovili, porcili, pollai, ecc, mediante tramezzi in muratura fino al soffitto e non debbono essere in comunicazione con i medesimi a mezzo di porte e finestre, dovranno essere completate di locali destinati, alla lavatura dei recipienti e al deposito ed alla filtrazione del latte, dotate di acqua potabile con pavimenti lavabili, a balza pure lavabile di altezza non inferiore a m. 2.00.
Le deiezioni ed il letame prodotto del bestiame dovranno essere allontanati ogni giorno e portate alle apposite concimaie.
Tra la stalla ed il fienile e l'abitazione, nel caso eccezionale che sia stata consentita continuità del fabbricato, dovrà essere creato un muro tagliafuoco dello spessore non inferiore a cm. 40, costruito con mattoni e cemento (o in calcetruzzo) e reso impermeabile.
Detto muro dovrà proseguire oltre al manto di copertura per una altezza non inferiore a m. 1.00.
Tutti i fienili dovranno essere muniti di particolari accorgimenti per facilitarne l'arcazione.
La tenuta di animali dovrà, in ogni caso, essere autorizzata dal 'Autorità Comunale.
Art. 57 CONCIMALE
Le concimaie possono essere consentite solo nelle zone E di P.D.F. per la tenuta del letame o per la costruzione ed ubicazione delle concimaie dovranno osservarsi per le prescrizioni delle Leggi sanitarie e vigenti e quelle particolari che saranno prescritte di volta in volta dagli organi competenti. Essi dovranno essere costruite in maniera tale da essere perfettamente o impermeabile.
Dovranno risultare a distanza non inferiore a quella stabilita per le stalle, delle case di abitazione, dei pozzi dagli acquedotti o dai serbatoi dell'acqua potabile nonchè della pubblica via, inoltre non dovranno essere ad un livello superiore a quello dove si apre il pozzo dell'acqua potabile.
La superficie della platea non deve essere inferiore a m. 4,00 per ogni capo di bestiame tenuto nella stalla.
La platea di ammassamento del letame deve possedere gli stessi

Provincia di Messina

requisiti della concimaia ed essere dotata di muretto perimetrale e di cunette di scolo per condurre i liquami nella fossa di macerazione o nei pozzetti.

TITOLO VI

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CANTIERI

Art. 58 FORMAZIONE DEI CANTIERI

Quando debba procedersi alla riparazione e d alla costruzione di un' opera edilizia prospiciente una via od altro spazio pubblico occorre recingere la zona ove dovrà svolgersi il lavoro, mediante assito tebnuto da palizzate di sufficiente robustezza , delle dimensioni che saranno di volta in volta stabilite dall'autorità comunale all'atto del rilascio dell'Autorizzazione dietro pagamento della corrispondente tassa - ad occupare il suolo pubblico.

Le ricinzioni dovranno avere angoli smussati, essere dotati in ogni, angolo di lanterne rosse facilmente visibili a media distanza, mantenute accese a cura di chi gestisce il cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, ad avere porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

Inoltre , agli incroci, la recinzione circa non potrà superare un metro .

Il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore ai metri, 2,50 dal suolo, e dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante;

All'ingresso dei cantieri dovrà opporsi una tabella recante l'oggetto dei lavori, i nominativi del titolare della licenza edilizia , dell'assuntore dei lavori (o del responsabile di cantiere in caso di costruzione in economia) , del progettista , del direttore e dell'assistente dei lavori, ed il numero e data di rilascio della licenza stessa.

Nei cantieri dovranno provvedersi idonei ed appropriati servizi igienici per laboratori.

Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento si rinvia alle norme E.N.P.I. e alle altre norme vigenti in materia di impianti ed attrezzature di cantiere e di incolumità e sicurezza del lavoro.

Art. 59 SGOMBERO E TRASPORTO DEI MATERIALI

Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dalgi scavi e delle demolizioni, quando non siano utilizzabili , debbono essere trasportati agli appositi luoghi di scarico.

I materiali scaricati debbono essere spianati in modo tale da non lasciare cavità ed altre ineguaglianze che si prestino al ristagno delle acque.

I carri ed altri mezzi impiegati nel trasporto del materiale dovranno essere costruiti , caricati e condotti in maniera tale che nessuna quantità del materiale medesimo venga sparsa durante il tragitto.

Quando si verifichi uno spandimento di materiale il costruttore deve provvedere al nettamento della parte della via pubblica su cui questo si è verificato.

Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente netta su tutta l'estensione dei suoi lavori e nelle immediate vicinanze.

Immediatamente dopo il compimento dei lavori , il costruttore deve far togliere gli staccati , i ponti, e le barriere per il servizio dei medesimi e restituire alla circolazione il suolo pubblico ad ogni ingombro.

Eventuali opere di ripristino del suolo stradale e di pulizia dello stesso ove non effettuata dal costruttore - saranno eseguite a cura dell'Amministrazione Comunale (torale) spesa del proprietario , per il quale venne fatta manimissione dette spese , i quali risulteranno dalla liquidazione dell'Ufficio Tecnico Comunale , dovranno essere rifuse entro dieci giorni dall'avviso di pagamento.

Il proprietario che interrompa per qualsiasi ragione l'esecuzione delle opere, deve fare eseguire quelle necessarie per l'eliminazione di pericoli per l'incolumità e l'igiene pubblica per garantire la solidità delle parti costruite ed il decoro cittadino.

Art. 60 RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE

COPIA CONFORME
COMUNE DI FORZA D'AGRO
Provincia di Messina

Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione di ponti, barriere e recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo publico libero da ogni ingombro impedimento.
In caso di inadempienza il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione di ufficio in danno del proprietario e salvo le sanzioni previste dalle norme digenti .

CAPO II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL SUOLO ED IL SOTTOSUOLO PUBBLICO

Art. 61 RIVENIMENTI E SCOPERTE

Oltre a quanto prescritto dalle leggi circa l'obbligo della denuncia dell'Autorità competente da parte di chiunque coppia scoperte di presumibile interesse paleontelogico , archeologico, storico, artistico, il committente il direttore dei lavori e l'assuntore sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti e le scoperte che dovessero verificarsi nel corso dei lavori.
Analoga segnalazione va fatta in caso di reperimento di ossa umane.
Il Sindaco adotta i provvedimenti di legge.

Art. 62 LAVORI DEL PUBBLICO SOTTOSUOLO

Anche per eseguire lavori nel sottosuolo pubblico è necessario chiedere ed ottenere preventiva autorizzazione del Sindaco.
E' vietato eseguire scavi o tagli di pavimentazione di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o instaurare condutture del sottosuolo , costruire o restaurare fogne, o per quasivoglia altro motivo senza speciale autorizzazione del Sindaco, in cui siano specificamente indicato le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori.
Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinata al pagamento della relativa tassa e alla prestazione di garanzia da effettuarsi a richiesta del Comune .

PER COPIA CONFORME
Il Segretario Comunale

COMUNE DI FORZA D'AGRO
Provincia di Messina

Nelle forme da questo indicato . Il ripristino del pavimento stradale dei marciapiedi o di altri manufatti alterati dal titolare , dell'autorizzazione o per causa di questi, verrà eseguito dagli appaltatori della manutenzione stradale sotto la direzione e la vigilanza degli Ufici Comunali a spese del titolare stesso?

Art. 63 INSTALLAZIONE DI OPERE SU SPAZIO PUBBLICO

Tutte le installazioni o costruzioni di opere- permanenti o temporanee su suolo o sottosuolo pubblico sono autorizzabili con rilascio di licenza edilizia.

In tali casi il richiedente dovrà allegare alla richiesta l'altro di concessione in luogo del titolo di proprietà.

Non potranno essere rilasciate concessioni per punti di vendita in impianti di suolo pubblico - non compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione della rete commerciale.

Non potrà essere rilasciata licenza edilizia per impianti a temporanei o permanenti - su suolo pubblico che non siano dotati di particolari pregi estetici o che siano adibiti a vendita di prodotti maleodoranti o alimentari.

Art. 64. RIMOZIONE DI OPERE CHE OCCUPANO SPAZIO PUBBLICO

Il Comune potrà prescrivere la demolizione o la rimozione di opere costruite sul suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali balconi , gradini, scale e sedili esterni , paracarri, servizi igienici, grondaie , tettoie, sovrapasseggi imposte di porte e finestre a piano terreno che aprono dall'esterno.

Quando tali opere siano state eseguite per concessione a termine delle vigente all'epoca della loro esecuzione , l'autorità comunale potrà ordinare la demolizione o rimozione per ragioni di interesse pubblico.

La demolizione o rimozione, quando non sussistono ragioni di pubblico interesse , dovrà comunque essere eseguita in occasione di restauri totali dell'edificio e delle parti in questioni.

COPIA CONFORME
Segretario Comunale
Provincia di Messina

PER COPIA CONFORME
Il Segretario Comunale
COMUNE DI FORZA D'AGRO
Provincia di Messina

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI- SANSIONI PENALI

Art. 65 ADEGUADAMENTO AL REGOLAMENTO DELLE COSTRUZIONI PRESISTENTI

Il Sindaco per motivi di pubblico interesse, sentita la Commissione edilizia , ordinare la demolizione di costruzioni o la rimozione, di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione salvo il pagamento dell'indennità spettante ai proprietari.

La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini sedili, esterni , servizi igienici , grondaie, tettoie , sopra passaggi , imposte di porte o di finestre aperte all'esterno ecc. deve essere prescritta ove nnn sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione dim notevoli restauri o trasformazioni degli edifici e delle parti in questione.

Art; 66 RIFERIMENTO ALLA VIGENTE LEGISLAZIONE ANTISISMICA

Ogni opera di consolidamento n restauro conservatico, ristrutturazione edilizia , ampliamento e sopraelevazione , nochè ogni nuova costruzione dovrà avere requisiti tali da corrispondere alle prescrizioni antisismiche contenute nelle vigenti leggi, decreti, e regolamenti ministeriali concernenti le costruzioni in zone sismiche.

Art- 67 SANSIONI PER MANO ISSIONE ED OPERE PUBBLICHE

E' severamente proibito manomettere le opere pubbliche (stfade ,fognature , acquedotti ecc.

Per qualsiasi motivo e ragione senza la preventiva autorizzazione comunale, previo versamento di congruo deposito cauzionale da stabilirsi dagli uffici competenti.

I trasgressori saranno assoggettati a contravvenzioni a norma di legge ed il Comune costituirsi , salvo eventuali casi eccezionali, pruomuovere azione giudiziaria o comunque intervenirvi.

Art. 68 DELLA DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

I poteri della commissione Edilizia attualmente in carica sono prorogati sino al termine del presente mandato del Consiglio Comunale , con eventuali modifiche di

Art. DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

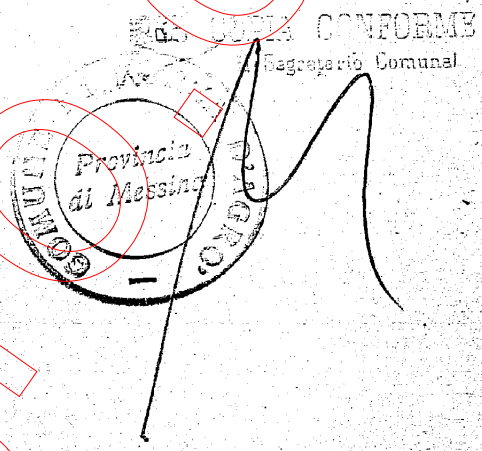

forzadagricoltura.org